



Decreto n° 48307/GRFVG del 18/09/2025

SENER/ CER-2025

Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), concernente la concessione di contributi per realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell'inserimento nelle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER.

Approvazione dell'elenco delle domande ricevute.

Il Direttore del Servizio transizione energetica

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n.16 (Legge di stabilità 2024) che all'articolo 4, commi 29 e 30-, come modificato dall'articolo 4 comma 58 della legge regionale 7 agosto 2024 n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), che all'articolo 4, comma 29, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere a favore delle Comunità energetiche e dei clienti finali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), escluse le persone fisiche, contributi per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di quelli esistenti, delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, ai fini del loro inserimento nelle comunità energetiche rinnovabili, nonché per la costituzione e la progettazione di comunità energetiche rinnovabili, nonché per la progettazione di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili a condizione che siano gestite da una comunità energetica rinnovabile già costituita;

Visto l'articolo 4, comma 30 della legge regionale 16/2023, il quale dispone che con regolamento regionale, da approvarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, sono individuati le modalità di presentazione delle domande di concessione

del contributo di cui al comma 29, dell'articolo 4 della medesima legge regionale 16/2023, i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché le modalità di rendicontazione della spesa;

Considerato che per tale finalità è stata destinata la spesa complessiva di 7.200.000 euro, suddivisi in ragione di 2.400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 56.

Preso atto che con legge regionale n. 12 del 6 agosto 2025 (Assestamento di bilancio 2025-2027) le risorse per il finanziamento della linea contributiva in oggetto sono state integrate per un importo di euro 6.000.000,00 per l'anno 2025;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2024, n. 1814 con la quale è stato approvato definitivamente il Regolamento "Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), concernente la concessione di contributi per realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell'inserimento nelle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER."

Visto il Decreto del Presidente della Regione 4 dicembre 2024, n. 0158/Pres., pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.51 del 18 dicembre 2024 con il quale è stato emanato il "Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 29 e 30 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16 (Legge di stabilità 2024), concernente la concessione di contributi per realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e il potenziamento di impianti esistenti ai fini dell'inserimento nelle Comunità energetiche rinnovabili (CER) e per la costituzione e la progettazione di CER."

Visti gli art. 8 e 9 del Regolamento ai sensi dei quali i contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria con l'attribuzione di un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri elencati nei suddetti articoli e descritti nell'Allegato A del Regolamento;

Visto l'art. 6 comma 1 del Regolamento che prevede che la domanda di concessione del contributo è presentata, a pena di inammissibilità:

- esclusivamente per via telematica tramite il sistema istanze on line (IOL), che prevede l'accesso previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale: Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS) attraverso il seguente link pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale:
[https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambienteterritorio/energia/;](https://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambienteterritorio/energia/)
- nella data e nell'ora risultante dalla convalida finale da parte del sistema IOL;
- dalle ore 08:00 del 1° febbraio alle ore 16:00 del 15 aprile di ogni anno. I termini che scadono in un giorno non lavorativo sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000;

Considerato che in sede di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 31 della legge regionale 16/2023, le domande di concessione del contributo, a pena di inammissibilità, sono presentate a partire dalle ore 08:00 del 10 febbraio 2025 e fino alle ore 16:00 dell'11 aprile 2025;

Visto l'articolo 6 comma 2 del Regolamento sopracitato che prevede che qualora il soggetto richiedente presenti più domande è considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine cronologico, purché ammissibile;

Considerato che il soggetto FONDAZIONE PAOLO PETRUCCO ETS ha trasmesso una prima istanza protocollata con il n. 227905;

Preso atto che il soggetto FONDAZIONE PAOLO PETRUCCO ETS ha successivamente inviato una seconda istanza tramite il sistema informativo IOL protocollata con il n. 232883;

Ritenuto pertanto di considerare valida la seconda istanza pervenuta dal soggetto FONDAZIONE PAOLO PETRUCCO ETS con il protocollo n. 232883 come previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento;

Visto l'elenco delle domande ricevute nei termini previsti dal Regolamento, costituito dall'allegato A al presente provvedimento;

Visti:

- il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 recante il (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Decreta

per tutto quanto indicato in premessa:

- è approvato l'elenco delle domande ricevute ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione in data 4 dicembre 2024, n. 0158/Pres., così come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Trieste, data del protocollo

Il Direttore di Servizio
ing. Elena Caprotti

(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. Lgs.82/2005 e s.m.i)